

IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

Art. 1 - Premessa	1
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento	2
Art. 4 – Informativa	3
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	3
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati	5
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati	5
Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.	6
A. Telecamere modulari (foto trappole).	6
Art. 9 - Diritti dell'interessato	6
Art. 10 - Sicurezza dei dati	7
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati	7
Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	7
Art. 13 – Norma di rinvio	8

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Casalgrasso.
2. Costituisce sistema di videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto di un particolare contesto, ambiente, territorio, via di comunicazione, etc..; si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese ed analisi video, analisi flussi veicolari e relative targhe collegati e gestiti mediante un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini ed in generale le informazioni acquisite, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Casalgrasso nel territorio di propria competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla direttiva UE 680/2016.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Casalgrasso sono investiti;
3. **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Ai sensi degli artt. 4/7, 24 e 26 del RGPD il Comune di Casalgrasso è il **titolare del trattamento** di tutti i dati personali che si riferiscono ai servizi propri dell'ente;
2. Il Comune di Casalgrasso, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esercita poteri decisionali sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Ente, e dal presente Regolamento organizzativo - attraverso le decisioni assunte dalla Giunta Comunale, nonché attraverso le attività e le "misure tecniche ed organizzative" poste in essere dai dirigenti e dagli altri responsabili dei servizi;
3. Ai sensi dell'art. 26 del RGPD, qualora siano individuabile altri soggetti "contitolari" del trattamento dei dati personali, insieme al Comune di Casalgrasso, i rispettivi ruoli ed obblighi per gli aspetti concernenti il trattamento dei dati dovranno essere regolati all'interno di un apposito accordo/protocollo/contratto.
4. Presupposto per la contitolarità dei dati è la condivisione tra diversi titolari delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali.
5. Titolare dei dati è il Comune di Casalgrasso, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.

6. Il Sindaco pro-tempore è **responsabile del trattamento** dei dati del sistema di videosorveglianza e in qualità di responsabile del trattamento, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
7. Il titolare individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
8. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
9. Il Comune di Casalgrasso in qualità di soggetto presso il quale vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, **determina le finalità e le modalità del trattamento**, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune viene pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Casalgrasso. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a. tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione;
 - c. tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - d. tutela ambientale.
 - e. Analisi dei flussi di traffico sulle varie arterie stradali interessate in modo statistico ed anonimizzato, con l'obiettivo di miglioramento della sicurezza stradale, miglioramento della viabilità e pianificazione preventiva degli interventi di manutenzione e ottimizzazione del flusso veicolare.
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video ed elaborazione delle stesse.

4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti di videosorveglianza.
5. La Legge n. 48 del 2017, che ha convertito il decreto legge sicurezza n. 14 del 2017, ha delineato la videosorveglianza urbana quale:
 - mezzo di tutela del decoro urbano,
 - strumento di contrasto della criminalità

ha previsto la compartecipazione dei soggetti privati alla realizzazione degli impianti, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento previa valutazione di idoneità dei siti, dei dispositivi e delle modalità di installazione da parte del Comune. Si tratta più in particolare di soggetti quali:

- enti gestori di edilizia residenziale,
 - amministratori di condomini,
 - imprese, anche individuali,
 - associazioni di categoria,
 - consorzi o comitati costituiti fra imprese,
 - professionisti o residenti, dotati di almeno dieci impianti (o comunque almeno 10 punti di controllo).
6. Il coinvolgimento di soggetti privati dovrà essere preventivamente formalizzato in apposita convenzione tra il Comune di Casalgrasso ed il soggetto privato, in cui siano specificate in dettaglio le aree di installazione/monitoraggio, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (che dovranno rimanere a carico dei soggetti privati per tutta la durata della convenzione). Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Casalgrasso. Il Comune di Casalgrasso accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto del Comune. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Casalgrasso, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:
 - a. acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio e licenze software con connessione al sistema centrale, secondo le indicazioni dei tecnici ed in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - b. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Casalgrasso.
 - c. Assumersi, per tutta la durata della convenzione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di impianto realizzato.
 - d. Cedere al Comune di Casalgrasso, a titolo gratuito, la proprietà degli impianti al termine della durata della convenzione.
 7. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, i comuni potranno chiedere al soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Per tale sistema in sede di convenzione dovrà essere prevista la cessione al Comune, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Casalgrasso. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.

8. Nel caso in cui il Comune di Casalgrasso ravvisi la necessità di installazione ed attivazione di punti di videosorveglianza, per il monitoraggio di vie ed aree pubbliche, per la cui installazione e funzionamento sia vantaggioso e/o necessario il posizionamento di alcune componenti su area o manufatti privati e/o sia vantaggioso per l'amministrazione utilizzare l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto stesso prelevandola dalla rete di alimentazione del soggetto privato, dovrà essere stipulato apposito accordo con il soggetto privato stesso. Nell'accordo potrà essere previsto il rimborso dei costi derivanti dall'utilizzo dell'energia elettrica e/o altri costi che possano derivare al soggetto privato in conseguenza alla suddetta installazione. L'importo del rimborso annuo, fisso per tutta la durata della convenzione, dovrà essere determinato da un'analisi tecnico-economica analitica dei maggiori costi derivanti al soggetto privato come conseguenza dell'installazione.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il Comune di Casalgrasso o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione – ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
5. I siti oggetto di videosorveglianza, la tipologia delle riprese, le modalità di conservazione, gestione, cancellazione etc.. vengono individuate nell'apposita informativa a cura del Sindaco che deve essere emanata entro 180 gg dall'approvazione del presente regolamento, mantenuta agli atti dell'ente e pubblicata, anche in forma ridotta, sul sito dell'ente.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A. Telecamere modulari (foto trappole).

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Municipale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
5. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.
6. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

7. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente agli autorizzati.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata al Sindaco e agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
6. Con l'atto di nomina agli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
8. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
9. Gli autorizzati al trattamento saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
10. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.